

# Ordinanza sulla protezione delle varietà

Modifica del 16 giugno 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 maggio 1977<sup>1</sup> sulla protezione delle varietà è modificata come segue:

*Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c*

<sup>1</sup> La domanda di deposito di una varietà e di una denominazione di varietà è presentata all'Ufficio su un modulo ufficiale (moduli A e B)<sup>2</sup>. La domanda di deposito concernente una varietà consiste:

- c. nel pagamento della tassa di deposito (art. 36 cpv. 1 lett. a della legge).

*Art. 19 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Con l'istanza:

- a. è pagata la tassa di deposito (art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 1 lett. a della legge);

*Art. 38 cpv. 3*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 41*

## **Sezione 2: Tasse**

*Art. 41* Tasse dovute

Oltre alle tasse di cui all'articolo 36 capoverso 1 della legge, sono dovute tasse per decisioni e prestazioni nell'ambito della protezione delle varietà.

<sup>1</sup> RS 232.161

<sup>2</sup> I moduli possono essere chiesti all'Ufficio o scaricati da Internet ([www.blw.ch](http://www.blw.ch), rubrica «Protezione della varietà»).

**Art. 42** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> sugli emolumenti.

**Art. 43** Calcolo delle tasse

<sup>1</sup> Le tasse sono calcolate in base alle aliquote dell'allegato 2.

<sup>2</sup> Se nell'allegato 2 non è fissata alcuna aliquota, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste al personale responsabile.

<sup>3</sup> Se una decisione o una prestazione per cui nell'allegato 2 è fissata un'aliquota si rivela di eccezionale entità, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

**Art. 44** Tassa per l'esame della varietà

Il servizio preposto all'esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo. Se l'esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esistenti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi. Se l'esame si estende sull'arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.

**Art. 45** Tassa annuale

<sup>1</sup> La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà.

<sup>2</sup> Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell'anno civile, la tassa è dovuta *pro rata temporis*.

**Art. 46**

*Abrogato*

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del DFE del 20 ottobre 1994<sup>4</sup> sulle tasse dell'Ufficio della protezione delle varietà è abrogata.

<sup>3</sup> RS 172.041.1

<sup>4</sup> RU 1994 2723

IV

*Disposizione transitoria*

Le tasse annuali per il 2006 sono riscosse conformemente al diritto previgente.

V

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 2*  
(art. 43 cpv. 1)

## **Tasse per prestazioni e decisioni**

---

	Franchi
Domanda di protezione con indicazione provvisoria o successiva della denominazione	400
Domanda di protezione con indicazione definitiva della denominazione	300
Pubblicazione di una modifica nel Registro delle domande di protezione o nel Registro dei titoli di protezione	100
Domanda di prolungamento dei termini per l'inoltro di documenti e materiale	100
Spese varie dovute alla mancata osservanza dei termini per l'inoltro di documenti o materiale	200
Solleciti per fatture	100

---